

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Scheda nr.3 – Agenzie d'affari relative all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti, cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R. D. n. 773/1931).

**A**) PER POTER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI, <u>È NECESSARIO ADEMPIERE AI SEGUENTI OBBLIGHI</u>:

- 1. Ottenere l'autorizzazione del Questore della provincia nella quale insiste la sede principale dell'attività, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R. D. n. 635/1940, rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
- 2. Obbligo di sottoscrivere, eventualmente nello Stato d'origine, una cauzione (art. 116 del T.U.L.P.S.) per i soggetti già autorizzati in un altro Stato membro, se è stata già prestata una cauzione deve essere adeguata, anche nell'ammontare, a quella richiesta in Italia, ed assistita da una clausola di pagamento a favore delle competenti autorità italiane;
- 3. Obbligo di attivare una sede nell'ambito del territorio nazionale;
- 4. Obbligo di tenere un registro delle operazioni (art.120 T.U.L.P.S.).

## <u>LA DOMANDA (REGOLARIZZATA NEL BOLLO) PER OTTENERE LA LICENZA DEVE CONTENERE</u>:

- a) l'indicazione dei soggetti per i quali è richiesta la licenza; il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la propria sede; la natura degli affari a cui si vuole attendere, la tariffa delle operazioni, il personale che intende, eventualmente, impiegare;
- b) se trattasi di soggetto già titolare di licenza in un altro Stato membro dell'U.E., la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione a svolgere le attività per cui richiede la licenza, nello Stato d'origine;
- c) per l'esercizio temporaneo e/o occasionale delle attività ricomprese nell'art. 115 a parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri, sono previsti gli stessi adempimenti di cui alla precedente lett. a).
- **B**) L'AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA DI CUI ALLA PRESENTE SCHEDA, DEVE CONCLUDERSI CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DEL QUESTORE CHE HA IL POTERE DI IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE (ART. 9 T.U.L.P.S.), DI ESERCITARE CONTROLLI (ART. 16 T.U.L.P.S.) E DI EMANARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI INIBITORI (SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE).



## Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale L'AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' SUL TERRITORIO NAZIONALE. NON E' NECESSARIO DISPORRE DI ULTERIORI LOCALI NELLE PROVINCE INTERESSATE DIVERSE DA QUELLA OVE IL QUESTORE HA RILASCIATO IL PROVVEDIMENTO.